



12183 15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Disciplinare  
avvocati

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 25884/2014

SEZIONI UNITE CIVILI

Cron. 12183

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI | - Primo Pres.te f.f. - |
| Dott. MARIO CICALA          | - Presidente Sezione - |
| Dott. RENATO RORDORF        | - Presidente Sezione - |
| Dott. VITTORIO RAGONESI     | - Rel. Consigliere -   |
| Dott. PIETRO CURZIO         | - Consigliere -        |
| Dott. CAMILLA DI IASI       | - Consigliere -        |
| Dott. ANTONINO DI BLASI     | - Consigliere -        |
| Dott. RAFFAELE FRASCA       | - Consigliere -        |
| Dott. ALBERTO GIUSTI        | - Consigliere -        |

Rep.

Ud. 12/05/2015

PU

CI.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 25884-2014 proposto da:

MR , in proprio, elettivamente domiciliato in  
ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio  
dell'avvocato GIUSEPPE DI SIMONE;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI X ,

2015

214

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE  
SUPREMA DI CASSAZIONE;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 133/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE  
FORENSE, depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO  
RAGONESI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento,  
p.q.r., del terzo motivo del ricoso, rigetto degli  
altri.

CASSAZIONE *net*

## Svolgimento del processo

Con esposto in data 12/05/2006, depositato presso il Consiglio dell'Ordine di X , PZ lamentava alcuni comportamenti tenuti dall'avv. RM successivamente trasfusi nei seguenti capi di incolpazione da parte del C.O.A. territoriale : ("omissis") 1 b) avere violato il dovere di segretezza e riservatezza (art. 9 cdf) poiché, dopo aver assunto la difesa della signora AM , moglie dell'esponente dr. PZ , ha diffuso informazioni pregiudizievoli su quest'ultimo delle quali era venuta a conoscenza nell'ambito di rapporti di amicizia e di frequentazioni familiari; 1c) avere violato i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 cdf), in particolare con riguardo ai rapporti con i testimoni (art. 52 cdf), avendo preso contatti telefonici con alcuni dipendenti dell'esponente dr. PZ , informandoli che li avrebbe citati come testimoni nell'ambito del giudizio di separazione personale di questi dalla signora AM , assistita



dall'incolpata, al fine di dimostrare eventuali irregolarità contabili nella gestione della Farmacia di cui lo stesso Z era titolare e presso la quale gli stessi erano impiegati; 1d) avere violato il divieto di cui all'art. 51 cdf, avendo assunto incarico professionale contro l'esponente dr. PZ nonostante, nei due anni precedenti, avesse assunto incarichi e svolto attività professionale a favore e nell'interesse dello stesso esponente. In Bologna, fino al mese di maggio 2006.

Con diverso e separato esposto, in data 12/07/2007, depositato presso il Consiglio dell'Ordine di X , MP e FP lamentavano alcuni comportamenti tenuti dall'avv. RM successivamente trasfusi nei seguenti capi di incolpazione da parte del C.O.A. territoriale : 2a) avere violato i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 cdf) e il divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega (art. 32 cdf) perché, dopo aver partecipato, in collaborazione con il collega di controparte, alla formulazione e redazione della scrittura transattiva in data 16.5.2003, fra i signori PF , MA



, MG e NL , e avere anche raccolto la firma di sottoscrizione dei propri clienti, successivamente, nel corso di giudizio civile, in qualità di legale di una delle parti che aveva partecipato alla sottoscrizione della scrittura transattiva la disconosceva e la contestava ; 2b) avere violato i doveri di probità dignità e decoro (art. 5 cdf), correttezza (art.6cdf), e il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive (art. 20 cdf), per aver utilizzato nei confronti dell'esponente signor MP espressioni offensive, oggetto di condanna ex art. 595 cp con sentenza n. 14/07 del GdP di Urbino, confermata in sede di appello dal Tribunale di Urbino con sentenza n. 363/07, in quanto ritenute ingiuriose e diffamatorie, del seguente tenore testuale; 2c) avere violato l'art. 20 cdf in quanto, in un fax trasmesso all'avv. PB di Pesaro in data 16.3.2005, ha usato nei confronti dell'esponente, frasi sconvenienti ed offensive del seguente tenore ( omissis).

All'esito del procedimento disciplinare il C.O.A. di X , con decisione del 23.11.2009 ,depositata in data 18.4.2011 e notificata



al difensore dell'incolpata, in data 8.6.2011, giudicava l'incolpata colpevole dei capi di incolpazione di cui ai punti 1 c) e 1 d), ritenendo assorbito il capo 1 b), nonché dei capi 2 a) e 2 b) ritenendo assorbito il capo 2c) ed applicava la sanzione disciplinare di mesi quattro di sospensione dall'esercizio della professione forense.

Avverso tale decisione l'avv. M proponeva impugnativa innanzi al Consiglio Nazionale Forense che accoglieva parzialmente il ricorso con la sentenza n. 133/2014 , rigettando le censure relative alla violazione degli artt. 51, 52 e 32 cdf e accogliendo quelle relative ai capi di imputazione nn. 2b) e 2c), e applicando, conseguentemente, la minor sanzione della censura.

Avverso la detta sentenza ricorre ora per cassazione l'avv.to RM sulla base di tre motivi .

Il Consiglio dell'Ordine non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si contesta l'errata applicazione



dell'art 52 cdf.

Sostiene la ricorrente che le signore D e G non avevano assunto la qualità di testi al momento in cui aveva avuto contatto con esse e che ,comunque, con le telefonate contestate non era stata effettuata alcuna suggestione o forzatura al fine di conseguire delle deposizioni compiacenti , come risulta dalle deposizioni rese in giudizio dalle persone dianzi indicate, contrariamente a quanto erroneamente valutato dai giudici di merito.

Il motivo appare inammissibile prima ancora che infondato.

Questa Corte ha già ritenuto che mentre è consentito al difensore, ai sensi dell'art. 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933, come integrato dal codice deontologico approvato dal consiglio nazionale forense il 14 aprile 1997, di rivolgere alla controparte l'intimazione a tenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, denunce o altre sanzioni purché non sproporzionate o vessatorie, analoghi comportamenti non possono essere tenuti con i testimoni. L'art. 52 del codice deontologico, infatti, vieta all'avvocato di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o

suggerimenti diretti a conseguire deposizioni compiacenti, a tutela della corretta amministrazione della giustizia, che potrebbe essere messa in pericolo da avvertimenti e pressioni (Cass 1135/00).

Nel caso di specie il CNF ha accertato che prima dell'inizio della causa di separazione della propria cliente la ricorrente aveva telefonato ad alcune possibili testimoni informandole che sarebbero state citate in tribunale per testimoniare e che , in caso di mancata comparizione, sarebbero state accompagnate dai carabinieri e che ,inoltre, le stesse (come dalle medesime testimoni riferito) avrebbero dovuto riferire circa presunte violazioni fiscali nella gestione della farmacia.

La ricorrente contesta siffatto accertamento sostenendo che le parti contattate non avevano poi deposto in giudizio e che ,comunque, i giudici di merito avrebbero interpretato in modo incompleto ed omissivo le dichiarazioni rese dalle testi G e D che vengono riportate nel ricorso.

E' giurisprudenza nota di questa Corte ( riportata anche nel ricorso) quella secondo cui le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono soggette all'obbligo di motivazione sancito



per ogni provvedimento giurisdizionale dall'art. 111, comma sesto, Cost. e, pertanto, il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione comprende anche il difetto di motivazione, riconducibile all'art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., , che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del Consiglio in ordine al tipo o all'entità della sanzione, ( ex plurimis Cass 23287/10 Cass 26182/06) .

Nel caso di specie il giudice di merito ha ricostruito sinteticamente sulla base delle dichiarazioni delle testi l'oggetto delle telefonate intervenute tra queste e la ricorrente ed ha ritenuto che le stesse non fossero conformi ai principi deontologici.

Quello che in realtà la ricorrente propone a questa corte è una rivalutazione delle intere risultanze probatorie al fine di accertare che la valutazione del CNF è stata “ *non soltanto concisa, scarsa e*

*insufficiente, ma carente in quanto omette di considerare il contenuto integrale delle deposizioni nonché quanto altresì dichiarato dalla signora AM ”.*

In altri termini la ricorrente chiede a questa corte una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie.

Deve aggiungersi che al caso di specie, essendo il ricorso proposto avverso una sentenza depositata il 6.10.14, alla fattispecie risulta applicabile *ratione temporis* l'art 360 n. 5 cpc, come modificato dall'art 54 comma 1 del d.l n. 83 del 2012 convertito con legge 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Le censure proposte relative alla insufficienza della motivazione ed all'omessa valutazione integrale delle deposizioni non sono pertanto ammissibili in quanto esulano dall'unica censura prevista ex art 360 n. 5 che nella specie non è in alcun modo prospettata.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art 51 cdf in base al quale le era stato contestato di avere assunto il



mandato professionale contro un suo assistito senza che fosse trascorso un congruo lasso di tempo ( due anni). Sostiene che la diversità del nuovo incarico assunto (difesa dello Z in un processo di lavoro) rispetto al precedente ( difesa della M ,moglie dello Z , nella causa di separazione ) ne consentiva l'assunzione .

Il CNF ha motivato sul punto rilevando che l'art 51 cdf prevede un termine biennale dalla cessazione del rapporto professionale per l'assunzione dell'incarico contro l'ex cliente senza distinguere lo stato del processo, per cui la pendenza solo formale del processo, dedotta dalla ricorrente, non faceva venir comunque meno il rapporto di mandato ed il conseguente obbligo derivante dell'art 51 dianzi citato.

La ricorrente ripropone avverso la detta motivazione gli argomenti a suo tempo proposti concernenti anche il fatto che l'incarico assunto era estraneo a quello in precedenza svolto e che non vi era stata utilizzazione delle informazioni assunte nel precedente mandato come emerso dalla istruttoria innanzi al C.O.A.

Il motivo si rivela inammissibile poiché chiede in realtà a questa

Corte una rivalutazione nel merito della questione con lo svolgimento di accertamenti in fatto riguardanti le risultanze istruttorie non consentiti in questa sede di legittimità .

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art 32 cdf in quanto erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto che la transazione intercorsa fosse avvenuta con l'intervento dei legali delle parti, che oltretutto non avevano sottoscritto l'atto, e comunque essa ricorrente non aveva proposto impugnazione avverso il predetto contratto ma aveva difeso la propria cliente convenuta in giudizio di simulazione al fine di sostenere la inidoneità della predetta transazione a comprovare la simulazione; circostanza ritenuta fondata dalla corte d'appello nel giudizio in questione.

Sul punto la CNF ha ritenuto irrilevante la qualità di convenuta della cliente della ricorrente nonché la decisione ad essa favorevole della Corte d'appello, osservando che l'art 32 cdf ,nel prevedere il divieto di impugnare la transazione intervenuta, contiene la sola esimente dei fatti non conosciuti o sopravvenuti.



Le censure della ricorrente appaiono prive di fondamento laddove basate sulla mancata sottoscrizione dell'atto transattivo poiché risulta comunque pacifico che l'atto stesso fu concordato da essa ricorrente con la legale di controparte.

Altresì infondate appaiono le doglianze riguardo alla circostanza che in realtà essa ricorrente non aveva impugnato la transazione per conto della sua cliente ma aveva difeso quest'ultima nel giudizio di simulazione.

Risulta infatti da quanto affermato dalla stessa ricorrente nel ricorso che la stessa aveva nel giudizio in questione negato che l'accordo intercorso potesse avere natura di transazione in quanto avente natura unilaterale.

Tale difesa costituisce comunque violazione dell'art 32 cdf in quanto alla impugnazione della transazione che si è provveduto a redigere deve necessariamente equipararsi il disconoscimento della stessa o la contestazione della sua natura in un successivo giudizio anche se la parte assistita rivestiva la qualità di convenuta, come correttamente ritenuto dal CNF che ha per



l'appunto affermato che non era possibile disaggregare il contenuto transattivo dell'accordo dal contesto dello stesso.

Il ricorso va in conclusione respinto.

PQM

Rigetta il ricorso. Sussistono le condizioni per l'applicazione del doppio del contributo ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del DPR 115/02

Roma 12.5.15

Il Cons.est

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 12 GIU. 2015  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI